

#### **COMUNICAZIONE Nº 47**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

### LORO SEDI

Oggetto: Delibere Commissione nazionale per la formazione continua adottate il 04 febbraio 2021

Gentili Presidenti.

di recente è stata pubblicata sul sito dell'AgeNaS una serie di delibere, approvate il 4 febbraio, con le quali la Commissione nazionale per la formazione continua interviene sui criteri dell'ECM in tempi di pandemia.

Oltre a dare indicazioni ai Provider per consentire, durante l'emergenza in atto, di continuare ad erogare la migliore formazione possibile, sono state fornite alcune importanti **interpretazioni in merito all'obbligo formativo dei professionisti sanitari** rispetto a talune delibere già adottate dalla stessa Commissione.

In particolare, per quanto riguarda l'esenzione per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale - citata nel *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario* lett. o) par. 4.2 - è stato chiarito il termine "saltuariamente". La Commissione ha inteso definire come saltuaria l'attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. L'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.

Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l'attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all'intero obbligo formativo individuale triennale.

Un'ulteriore delibera chiarisce la corretta applicazione di varie riduzioni degli obblighi formativi:

- 1) per i professionisti sanitari che abbiano proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021, non è possibile fruire delle riduzioni previste nel *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, in osservanza della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera 18 dicembre 2019);
- 2) riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, prevista dal par. 3.7 del Manuale sulla

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

formazione continua del professionista sanitario, si precisa che, successivamente alla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di CoGeAPS, i crediti da far valere come recupero dell'obbligo formativo relativo al triennio precedente potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del triennio in corso;

- 3) per quanto concerne la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017 (delibera 25 luglio 2019), si chiarisce quanto segue:
  - a) la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è di 25 crediti
  - b) l'obbligo formativo (75 crediti per triennio 2017-2019), si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti
  - c) per tutti i professionisti che avrebbero dovuto, per il triennio 2017-2019, ottenere un numero di crediti minore di 150 la riduzione è della metà dell'obbligo formativo
  - d) i professionisti che hanno conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti in eccedenza.

Con viva cordialità

Il Presidente *Filippo Anelli* 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

Firmato digita<mark>lmente d</mark>a

FILIPPO ANELLI

O = FNOMCEO C = IT

All.ti: delibera professionisti sanitati in quiescenza delibera interpretativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari

### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

**VISTO** il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trenta e Balzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il quale, al paragrafo 4.2, prevede che "l'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata"

VISTO in particolare la lettera o) dell'elenco delle fattispecie di esenzione di cui al citato paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che individua una specifica ipotesi di esenzione per i "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale";

VISTO l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;

VISTO quanto stabilito dal Capo II del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 rubricato "Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche";

VISTO l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, recante "disposizioni varie in materia previdenziale";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VALUTATA l'opportunità di procedere ad un intervento chiarificatore del dato letterale "saltuariamente", di cui al paragrafo 4.2, lettera o), dell'elenco del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

CONSIDERATO che un'attività professionale può definirsi saltuaria quando è posta in essere in maniera non abituale senza costituire, per il professionista sanitario collocato in quiescenza, fonte di reddito primaria;

CONSIDERATO, pertanto, la necessità di individuare un limite reddituale oggettivo entro il quale l'attività professionale assuma i caratteri sopra illustrati anche al fine delimitare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della fattispecie di cui al paragrafo 4.2, lettera o), dell'elenco del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

TENUTO CONTO che l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, recante "disposizioni varie in materia previdenziale" prevede un'ipotesi di esenzione dall'obbligo contributivo per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale qualora il reddito derivante da dette attività sia inferiore a 5000 euro;

**CONSIDERATO** che il limite reddituale in questione è da considerare ragionevole anche al fine di giustificare l'esenzione dell'obbligo formativo per i professionisti sanitari collocati in quiescenza;

#### **DELIBERA**

1. Ai fini dell'applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in

quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

La riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, segue le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, ossia l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.

La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

2. Al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto 1 della presente delibera, il Co.Ge.A.P.S predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.

Roma, 04/02/2021

Il Segretario della Commissione Nazionale per la formazione continua (Dott.ssa Olinda Moro)

Kilo Two

Il Vice Presidente della Commissione Nazionale

per la formazione continua (Dott Filippo Anelli)

### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1º Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trenta e Balzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019;

VISTA la delibera della Commissiona nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 relativa all'obbligo formativo nel triennio 2017-2019 per le professioni sanitarie di chimico, fisico e biologo;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 luglio 2019 inerente all'obbligo formativo per le professioni sanitarie non assoggettate all'obbligo ECM, prima dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.3;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 luglio 2019 afferente alla riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 2019 relativa all'obbligo formativo per il triennio 2020-2022;

VALUTATA l'opportunità di procedere ad un intervento chiarificatore delle delibere da ultimo citate, in considerazione delle osservazioni presentate dal Co.Ge.A.P.S. nella riunione del Comitato di Presidenza del 13 gennaio 2021;

CONSIDERATA la necessità di garantire la corretta interpretazione ed applicazione dei richiamati provvedimenti della Commissione nazionale per la formazione continua;

#### DELIBERA

- 1. Ai fini dell'applicazione della delibera del 18 dicembre 2019, relativamente al recupero del debito formativo pregresso, si precisa che non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. 1 e 2 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021;
- 2. Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti prevista dal par. 3.7 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale;
- 3. In relazione alla delibera del 25 luglio 2019, in tema di riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017, si chiarisce quanto segue:
  - a. la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è pari a n. 25 crediti;
  - l'obbligo formativo previsto dalla richiamata delibera, pari a n. 75 crediti per triennio 2017-2019, si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti;
  - c. per tutti i professionisti che avrebbero dovuto conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti minore di 150, la riduzione è pari alla metà dell'obbligo formativo;
  - d. i professionisti, che abbiano conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo così come chiarito dalla presente delibera, possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti maturati in eccedenza.

Roma, 04/02/2021

Il Segretario della Commissione Nazionale per la formazione continua

(Dott.ssa Olinda Moro)

della Commissione Nazionale

per la formazione continua (Dott. Filippo Anelli)

Il Vice Presidente